

DECRETO 3 novembre 2023.

Determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza per la valutazione dell'entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 «che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom»;

Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con il concorso dell'Istituto superiore di sanità e delle società scientifiche siano definiti i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare le entità e variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi dell'attività sanitaria in loro possesso e che le valutazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti successivi, secondo lo schema indicato nel presente decreto»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «le valutazioni di cui al comma 4 e i dati di cui al comma 3

dell'art. 168, vengono inviati dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della salute entro quattro anni dalla data di applicazione del presente decreto, e successivamente ogni quattro anni, ai fini di una valutazione complessiva, anche a scopo epidemiologico, da effettuarsi avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto, in particolare, l'art. 2 dell'allegato XXIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che si applica nelle more dell'emanazione di detto decreto, relativamente alle attività di radiodiagnostica e di medicina nucleare e che stabilisce che la trasmissione dei dati di cui al comma 3 dell'art. 168 alla regione o alla provincia autonoma dovrà prevedere per ciascun esame contemplato dal nomenclatore nazionale: il relativo codice e il numero di prestazioni erogate, il valore mediamente rilevato e la sua dispersione in termini di intervallo interquartile, elaborato per fasce di età e per genere;

Tenuto conto degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia disponibili, e in particolare:

della pubblicazione della Commissione europea «*Radiation Protection 154: European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures*», 2008;

della pubblicazione della Commissione europea «*Radiation Protection 180 parte 2: "Medical exposure of the european population"*»;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 aprile 2014, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate»;


Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la nota di protocollo n. 0017770-08/06/2023-DG-PRE-MDS-P dell'8 giugno 2023, con la quale il Ministero della salute, direzione generale della prevenzione sanitaria, ha richiesto il concorso dell'Istituto superiore di sanità e delle società scientifiche di settore;

Viste le note di protocollo n. 0018823-16/06/2023-DG-PRE-MDS-A del 16 giugno 2023, e protocollo n. 0020074-27/06/2023-DGPRE-MDS-A del 27 giugno 2023, con le quali sono state ricevute le osservazioni delle società scientifiche;

Vista la nota protocollo n. AOO-ISS-23/06/2023-0029953 del 23 giugno 2023 con la quale sono state trasmesse le osservazioni dell'ISS;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023 (Rep. Atti 215/CSR);



Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 168, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo», i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza nonché lo schema per la valutazione dell'entità e della variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, con le seguenti finalità:

1. valutare le entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico, osservandone l'andamento nel tempo e le eventuali variazioni a livello delle singole regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in termini di numero e tipologie di indagini effettuate e della dose impartita;

2. promuovere la realizzazione di *audit* clinici;

3. effettuare una valutazione complessiva dei dati anche a scopo epidemiologico.

Art. 2.

Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'applicazione del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

1. «indagine radiodiagnostica»: una o una serie di esposizioni a radiazioni ionizzanti di una regione anatomica, organo o insieme di organi che utilizza una singola modalità di esposizione o una modalità ibrida necessaria per rispondere ad uno specifico quesito clinico;

2. «procedura diagnostica o interventistica»: l'insieme di tutte le indagini diagnostiche o interventistiche che utilizzano una data modalità di esposizione;

3. «periodo di riferimento»: periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati;

4. «scarto interquartile»: differenza tra primo e terzo quartile;

5. «indicatori dosimetrici»: grandezze, definite per ogni tipologia di attrezzatura radiologica o procedura diagnostica, misurabili direttamente in aria o in fantoccio secondo procedure stabilite da linee guida internazionali; per gli esami di diagnostica medico-nucleare il radiofarmaco somministrato e la relativa attività;

6. «prodotto dose area (DAP)»: indicatore dosimetrico che rappresenta il prodotto tra la dose in aria ad una determinata distanza dal fuoco e l'area sottesa dal fascio di radiazione a questa stessa distanza;

7. «prodotto dose lunghezza (DLP)»: indicatore dosimetrico utilizzato in TC che rappresenta il prodotto tra l'indice di dose TC volumetrico e la lunghezza di scansione;

8. «dose ghiandola media (DGM)»: dose media assorbita dal tessuto ghiandola mammario.

Art. 3.

Categorie e sotto-categorie di procedure

1. Ai fini del presente decreto, le procedure diagnostiche e interventistiche sono raggruppate all'interno delle seguenti categorie di procedure:

a) procedure radiografiche tradizionali dirette e con mezzo di contrasto;

b) procedure mammografiche;

c) procedure fluoroscopiche;

d) procedure TC;

e) procedure di radiologia interventistica vascolare ed extravascolare;

f) procedure di medicina nucleare convenzionale, di *imaging* SPECT, di *imaging* PET e di *imaging* ibrido;

g) procedure nell'ambito dell'attività di radiodiagnostica complementare.

2. Per ogni categoria di procedure di cui al comma 1 si definiscono delle sotto-categorie di procedure rappresentative di uno specifico distretto anatomico per le procedure radiografiche, TC, di medicina nucleare e di specifiche procedure per la radiologia interventistica e per le attività di radiodiagnostica complementare.

Tali sotto-categorie sono definite in considerazione delle indicazioni del documento della commissione europea «*Radiation Protection 154*» e dell'attuale panorama nazionale. Nello specifico:

1. le procedure radiografiche tradizionali devono includere le radiografie del distretto: del cranio; del torace; dell'addome; del rachide; del bacino, degli arti, delle articolazioni e la densitometria ossea (DEXA); le radiografie dentali ad esclusione degli esami radiografici endorali;

2. le procedure mammografiche devono includere le mammografie digitali, le mammografie in modalità tomografica e le mammografie effettuate con somministrazione del mezzo di contrasto;

3. le procedure fluoroscopiche devono includere tutte le attività di radio-fluoroscopia per gli apparati digerente e urogenitale;

4. le procedure TC con e senza mezzo di contrasto devono includere le TC del distretto: del cranio; del collo; del torace; dell'addome-pelvi; del rachide; *total body* (intese come la combinazione di almeno 3 distretti anatomici tra il torace, l'addome, la pelvi e il cranio), degli arti e delle articolazioni (intese come TC e angio-TC) e TC *Cone Beam*;



5. le procedure di radiologia interventistica devono includere: le embolizzazioni; le angioplastiche e le dilatazioni transluminari; le procedure di fibrinolisi e trombectomia meccanica; il posizionamento di endoprotesi (*stent graft*), le procedure di cateterismo vascolare inclusi gli *shunt* porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS); la chemioembolizzazione e i trattamenti termo-ablativi; le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale (vertebro-plastiche, cifo-plastiche ecc.); i drenaggi percutanei; le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia; altre procedure di radiologia interventistica;

6. le procedure di medicina nucleare convenzionale, di *imaging* SPECT, *imaging* PET e di *imaging* ibrido devono includere: le scintigrafie cerebrali e del distretto della testa; le scintigrafie del distretto tiroideo; le scintigrafie cardiache; le scintigrafie inerenti all'apparato digerente; le scintigrafie del distretto epatico, renale e surrenalico; le scintigrafie polmonari; le scintigrafie ossee; altre scintigrafie; le indagini PET e PET/TC: dell'area cerebrale; del miocardio; *total body*; le indagini PET/RM;

7. le procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare devono includere tutte le procedure chirurgiche; vascolari e cardiologiche; odontoiatriche; gastroenterologiche; altre procedure eseguite in sala operatoria o in sale dedicate.

3. Nell'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, viene indicata la corrispondenza tra le sotto-categorie di procedure definite al comma 2 e le relative prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale elencate nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. In particolare, per le sotto-categorie di procedure di radiologia interventistica è indicata la corrispondenza con le procedure e i relativi codici ICD-9-CM, riportate nei quaderni del Ministero della salute n. 12 del 2011 «Criteri di appropriatezza clinica, strutturale e tecnologica di radiologia interventistica».

4. Devono considerarsi altresì oggetto del presente decreto, tutte le prestazioni diagnostiche, interventistiche e in attività complementari eseguite in regime di ricovero, ma assimilabili per terminologia ed equivalenza di protocollo alle sotto-categorie elencate nel comma 2. Inoltre devono essere considerate anche quelle procedure non codificate nei quaderni della salute o nel nomenclatore nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, come la tomosintesi mammaria e la mammografia digitale effettuata con mezzo di contrasto.

5. La definizione delle sotto-categorie di procedure non deve intendersi a scopo di rimborso delle prestazioni e quindi è svincolata dal tariffario nazionale e dai tariffari regionali.

Art. 4.

Definizione dei dati

1. I dati di cui all'art. 168, comma 3, del decreto legislativo, per le categorie di procedure di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, sono individuati nei seguenti indicatori dosimetrici specifici:

1. Per le categorie di procedure radiografiche, il DAP totale, riferito alla somma di tutte le eventuali proiezioni eseguite nell'indagine radiodiagnostica, espresso in Gy x cm².

2. Per le categorie di procedure mammografiche, la dose ghiandola media dell'intera indagine radiodiagnostica espressa in mGy per singola mammella.

3. Per le categorie di procedure fluoroscopiche e di radiologia interventistica, il DAP totale, riferito all'intera procedura diagnostica o interventistica, espresso in Gy x cm².

4. Per le categorie di procedure TC, il DLP totale espresso in mGy x cm.

5. Per le categorie di procedure di medicina nucleare convenzionale, di *imaging* SPECT, di *imaging* PET e di *imaging* ibrido, il radiofarmaco somministrato e il valore dell'attività somministrata espressa in MBq, in aggiunta il DLP totale espresso in mGy x cm per l'*imaging* ibrido eseguito con TC.

6. Per le categorie di procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare, il DAP espresso in Gy x cm².

2. I dati di cui al comma 1 sono dati aggregati e privi di identificazione della persona a cui si riferiscono, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del 2003 in materia di codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 5.


Elaborazione dei dati da parte degli esercenti

1. Per ognuna delle sotto-categorie di procedure, dovrà essere indicato il numero complessivo di indagini diagnostiche effettuate e calcolato il valore medio, la mediana, i valori del primo e del terzo quartile e il 95-esimo percentile dei corrispondenti indicatori dosimetrici, il valore medio del peso o dell'indice di massa corporea qualora disponibili, suddivisi per genere anagrafico e secondo le seguenti fasce di età:

Adulta:

16 < età ≤ 60

età > 60



Pediatria:

0 < età ≤ 1

1 < età ≤ 5

5 < età ≤ 10

10 < età ≤ 16

2. Le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza annuale per le sole sotto-categorie di procedure definite nell'art. 3, comma 2, punto 5 (procedure di radiologia interventistica) e riferite ad ogni singola apparecchiatura.

3. Per tutte le sotto-categorie di procedure non incluse nel comma 2, le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza quadriennale, riferite ad ogni singola apparecchiatura e in caso di sostituzione dell'apparecchiatura nel periodo di riferimento (quadriennio).

Art. 6.

Valutazione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati di cui all'art. 5.

2. A partire dal valore mediano dell'indicatore dosimetrico, e considerando i dati a disposizione trasmessi dagli esercenti secondo le tempistiche indicate nell'art. 7, comma 2, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare la dose efficace secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection-154» e «Radiation Protection-180» e successivi aggiornamenti.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico per ogni provincia, calcolando, nel periodo di riferimento e per ciascuna sotto-categoria, il numero totale di indagini diagnostiche effettuate dai singoli esercenti, la media pesata sul numero di indagini diagnostiche dello scarto interquartile, del 95-esimo percentile e della mediana dei corrispondenti indicatori dosimetrici, suddivisi per genere anagrafico e secondo le fasce di età definite nell'art. 5, comma 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano inoltre, nel periodo di riferimento, il numero totale degli abitanti.

Art. 7.

Modalità di raccolta e trasmissione dei dati

1. Le informazioni di interesse e da trasmettere ai sensi del presente decreto sono riportate nell'allegato II, che ne costituisce parte integrante, e sono organizzate in tre sezioni:

a) informazioni di carattere generale dell'esercente;

b) informazioni di carattere generale delle apparecchiature;

c) informazioni per il rilevamento dosimetrico.

2. Gli esercenti delle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate sono tenuti a trasmettere i dati, riportati nell'allegato II alla regione o alla provincia autonoma di competenza con le seguenti tempistiche:

a) entro sei mesi dalla comunicazione di cui al comma 4, devono essere inviati i dati relativi alle indagini radiodiagnostiche, effettuate nell'anno 2023, delle seguenti sotto-categorie di procedure:

TC del distretto del cranio (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.03);

TC del distretto del torace (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.41);

TC del distretto dell'addome-pelvi (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 88.01.06);

mammografia digitale (riferendosi al solo codice del nomenclatore 87.37.1).

b) entro il 31 dicembre 2027 devono essere inviati i dati relativi alle seguenti sotto-categorie di procedure e per tutte le corrispondenti prestazioni indicate nell'allegato I:

TC del distretto del cranio;

TC del distretto del torace;

TC del distretto dell'addome-pelvi;

TC del distretto del rachide;

TC *total body*;

TC *Cone Beam*;

TC degli arti e articolazioni;

mammografie digitali;

procedure di radiologia interventistica (le embolizzazioni, le angioplastiche e le dilatazioni transluminari, le procedure di fibrinolisi e di trombectomia meccanica, il posizionamento di endoprotesi (*stent graft*), di cateterismo vascolare inclusi gli *shunt* porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS), di chemioembolizzazione - i trattamenti termo-ablativi, le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale, i drenaggi percutanei, e le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia e altre procedure;

scintigrafia ossea;


scintigrafie del distretto tiroideo;

scintigrafie polmonari;

PET/TC *total body*.

c) Entro il 31 dicembre del 2031 e successivamente con cadenza quadriennale devono essere inviati i dati relativi a tutte le sotto-categorie di procedure.

I dati relativi alle informazioni di carattere generale e alle informazioni per il rilevamento dosimetrico per le apparecchiature devono riferirsi alle sole apparecchiature



per cui sono trasmessi i dati ai sensi del presente decreto e con le tempistiche sopra indicate.

3. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al successivo comma 4, ai sensi del comma 6 dell'art. 168 del decreto legislativo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute le valutazioni di cui all'art. 6 del presente decreto e successivamente ogni quattro anni con riferimento ai corrispondenti quadrienni.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione possono avvalersi, anche mediante riuso ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle soluzioni tecnologiche a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati, ovvero utilizzare l'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute già attiva per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate da estendere alla registrazione dei dati di cui all'allegato II. Il Ministero della salute rende operativa l'estensione dell'infrastruttura tecnologica per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 8.

Ottimizzazione

1. L'accuratezza e la validità dei dati di cui all'art. 5, comma 1 devono essere garantiti attraverso documentati e adeguati programmi di garanzia della qualità ai quali provvede il responsabile di impianto radiologico e lo specialista in fisica medica secondo le modalità definite nell'art. 163 del decreto legislativo.

2. L'esercente, con i professionisti di cui all'art. 168, comma 1 del decreto legislativo, ciascuno per le proprie responsabilità, come definite nel decreto legislativo, organizza le attività della radiologia diagnostica e interventistica e della medicina nucleare, affinché sia garantita la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati.

Art. 9.

Aggiornamento

1. Al fine di assicurare il monitoraggio della qualità e completezza dei dati come richiesti dal presente decreto e per garantire il continuo aggiornamento nel rispetto dello stato dell'arte degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia, è istituito presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, apposito gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dall'Istituto superiore di sanità.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 può individuare ulteriori modalità di trasmissione dei dati, sulla base dell'aggiornamento tecnologico delle strutture sanitarie e delle regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, fornire ulteriori indicazioni sulla elaborazione dei dati di cui all'art. 5 e sulle valutazioni di cui all'art. 6, modificare l'elenco delle sotto-categorie di procedure sulla base di eventuali aggiornamenti del nomenclatore delle prestazioni nazionali di assistenza specialistica ambulatoriale o del quaderno della salute n. 12 del 2011.

3. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi, emolumenti, comunque denominati, né rimborsi spese a carico del Ministero della salute.

Art. 10.

Ritardi, inadempienze e disposizioni finanziarie

1. Il conferimento dei dati come definiti nel presente decreto e nei termini previsti dall'art. 7 è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli esercenti ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2023


Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2023


Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2961




ALLEGATO I - CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE DI PROCEDURE RADIOLOGICHE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E MEDICINA NUCLEARE DEL NOMENCLATORE NAZIONALE DEL 2017		
Categorie di procedure	Sotto-categorie di procedure	
Radiografie distretto cranio	87.05 - DENSITOMETRIA	Codice e descrizione prestazioni - Nomenclatore nazionale (2017)
	87.06.1 - RX CHIAMOLE SALVARI CON MDC. STUDIO MONOLATERALE. Incluso: esame diretto	
	87.09.1 - RX DEI TESSUTI MOLLI DELLA FACCIA, DEL CAPO E DEL COLLO. Esame diretto di: laringe, rinofaringe, ghiandole salivari	
	87.12.1 - TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO. Per cefalometria ortodontica	
	87.16.3 - STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE. Incluso: esame diretto ed eventuale stratigrafia dinamica	
	87.16.4 - STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE. Incluso: esame diretto ed eventuale stratigrafia dinamica	
	87.16.6 - RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE	
	87.16.7 - RX EMIMANDIBOLA	
	87.17.3 - CONTROLLO RADIOLOGICO DI DERIVAZIONI LIQUORALI D	
	87.27.4 - RX STANDARD DEL CRANIO. Studio in anteroposteriore, laterolaterale e occipito-naso-mento	
	87.06 - FARINGOGRAFIA. Incluso: esame diretto	
	87.09.2 - RX DEL TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE. Studio funzionale della via digestiva superiore, con MDC baritato o idrosolubile. Incluso: videoregistrazioni	
	87.43.1 - RX DELLO SCHELETRO COSTALE BILATERALE. Studio panoramico dello scheletro toracico. Escluso: colonna vertebrale	
	87.43.3 - RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE	
	87.43.4 - RX DELLO STERNO	
Radiografie distretto del torace	87.43.5 - RX DELLA CLAVICOLA	
	87.44.1 - RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni: posteroantere e laterolaterale	
	88.21.1 - RX DELLO STRETTO TORACICO SUPERIORE - STUDIO DELLA CLAVICOLA E DELL'ARTICOLAZIONE STERNOCLAVARE	
	87.61 - RX COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE	
	87.62 - RX DEL TRATTO GASTROINTESTINALE SUPERIORE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE. Studio seriato delle prime vie del tubo digerente (esofago stomaco e duodeno)	
	87.62.1 - RX DELL'ESOFAGO CON MDC SINGOLO	
	87.62.2 - RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO CONTRASTO. Non associabile a Rx dell'esofago, stomaco e duodeno con doppio MDC (87.62.3)	
	87.62.3 - RX DELL'ESOFAGO, STOMACO E DUODENO CON DOPPIO MDC. Non associabile a: RX DELL'ESOFAGO, STOMACO E DUODENO CON DOPPIO CONTRASTO (87.62.2)	
	87.63 - STUDIO SERIATO DELL'INTESTINO TENUE CON SINGOLO CONTRASTO	
	87.64.1 - TEMPI DI TRANSITO INTESTINALE	
	87.65.1 - CLISMA OPACO SEMPLICE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE	
	87.65.2 - CLISMA DEL COLON CON DOPPIO CONTRASTO	
	87.65.3 - CLISMA DEL TENUE CON DOPPIO CONTRASTO (con enterocidisi)	
	87.69.2 - ANSGRAMMA CODICE PER ATRISIA ANOTICALE	
	88.19 - RX DRETTA DELL'ADDOME [RX DELL'ADDOME] [RX APPARATO URINARIO A VUOTO]	
Radiografie del rachide	87.22 - RX DELLA COLONNA CERVICALE. Incluso: studio dinamico	
	87.23 - RX DELLA COLONNA DORSALE. Incluso: studio dinamico	
	87.23.6 - RX MORFOMETRIA VERTEBRALE DORSALE. Valutazione delle altezze dei somi vertebrali su radiografia in LL della colonna per definizione quantitativa di frattura benigna osteoporotica, con tecnica radiologica o DX	
	87.24 - RX DELLA COLONNA LOMBOACRALE. Incluso: studio dinamico	
	87.24.6 - RX STANDARD SACROCOCCIGE. Non associabile a RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBALE (87.24.7)	
	87.24.7 - RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBALE. Valutazione delle altezze dei somi vertebrali su radiografia in LL della colonna per definizione quantitativa di frattura benigna osteoporotica, con tecnica radiologica o DX. Non associabile a Rx standard sacrococcige (87.24.6)	
	87.29 - RX COMPLETA DELLA COLONNA E DEL BACINO SOTTO CARICO. Non associabile a RX STANDARD SACROCOCCIGE (87.24.6), RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBALE (87.24.7)	
	88.26.1 - RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE	
	88.26.2 - RX DELL'ANCA	
	88.21.2 - RX DELLA SPALLA	
	88.21.3 - RX DEL BRACCIO	
	88.22.1 - RX DEL GOMITO	
	88.22.2 - RX DELL'AVAMBRACCIO	
	88.23.1 - RX DEL POLSO	
	88.23.2 - RX DELLA MANO comprese le dita	
88.27.1 - RX DEL FEMORE		
Radiografie del bacino, degli arti, delle articolazioni e densitometria ossea	88.27.2 - RX DEL GINOCCHIO	
	88.27.3 - RX DELLA GAMBA	
	88.28.1 - RX DELLA CAVIGLIA	
	88.28.2 - RX DEL PIEDE [CALCAGNO] comprese le dita	
	88.29.1 - RX COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO	
	88.29.3 - STUDIO ARTICOLARE DINAMICO SOTTO STRESS F/O SOTTOCARICO. Per singola articolazione periferica	
	88.31 - RX DELLO SCHELETRO IN TUTTO [RX scheletro per patologia sistemica]	
	88.31.1 - RX COMPLETA DEL LATITANTE	
	88.33.1 - STUDIO DELL'ETA' OSSEA	
	88.99.6 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA TOTAL BODY	
	88.99.7 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA LOMBALE	
	88.99.7 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA FEMORALE	
	88.99.8 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA ULTRADISTALE	
	87.11.2 - RX CONTOCLUSALE DELLE ARCAIE DENTARIE. Due arcaie: superiore e inferiore	
	87.11.3 - ORTOPANORAMICA DELLE ARCAIE DENTARIE. Arcaie dentarie complete superiori e inferiori (OPF)	
Radiografie dentali	87.35 - GALATTOGRAFIA [DUTTOGRAFIA, DUTTOGALATTOGRAFIA] MONOLATERALE	
	87.37.1 - MAMMOGRAFIA BILATERALE	
Mammografie digitali	87.37.2 - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	
	- TOMOSINTESI	
Procedure Mammografiche	- MAMMOGRAFIA DIGITALE EFFETTUATE CON SOMMINISTRAZIONE DEL MEZZO DI CONTRASTO	




<p>Procedure fluoroscopiche per gli apparati digerente e urogenitale</p>	<p>87.54.1 - COLANGIOGRAFIA TRANSCATETERE. Incluso: esame diretto 87.69.3 - DEFECOGRAFIA 87.69.4 - ENTEROCOLICISTIDEFECOGRAFIA 87.73 - UROGRAFIA ENDOVENOSA. Incluso: esame diretto, cistografia ed eventuale tomografia renale 87.74.1 - PIELOGRAFIA RETROGRADA MONOLATERALE. Incluso: esame diretto 87.74.2 - PIELOGRAFIA RETROGRADA BILATERALE. Incluso: esame diretto 87.75.1 - PIELOGRAFIA TRANSPLEOSTOMICA MONOLATERALE. Incluso: esame diretto 87.76 - CISTOURTROGRAFIA RETROGRADA E MINZIONALE 87.76.1 - CISTOURTROGRAFIA MINZIONALE 87.79.1 - URETROGRAFIA RETROGRADA 87.79.2 - ESAME UROVIDEOINAMICO IRX 87.83 - ISTEROSALPINGOGRAFIA. Incluso: esame diretto Diagnostica per immagini Ostetricia e ginecologia 88.03.2 - FISTOLOGRAFIA 88.65.2 - FLEBOGRAFIA RENALE 88.65.4 - FLEBOGRAFIA SPERMATICA 87.03 - TC CRANIO-ENEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbita (87.03.C) 87.03.1 - TC CRANIO-ENEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbita con e senza MDC (87.03.D) 87.03.2 - TC MASSICCO FACIALE (massellare, mandibolare, seni paranasali, etmoidi, articolazioni temporo-mandibolari) 87.03.3 - TC MASSICCO FACIALE SENZA E CON MDC (massellare, mandibolare, seni paranasali, etmoidi, articolazioni temporo-mandibolari) 87.03.5 - TC DELL' ORECCHIO (orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare) 87.03.6 - TC DELL' ORECCHIO SENZA E CON MDC (orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare) 87.03.9 - TC DELLE GHIANDOLE SALIVARI (SGI/ALO TC) 87.03.A - TC SELLA TURCICA (studio selettivo) 87.03.B - TC DELLA SELLA TURCICA SENZA E CON MDC (studio selettivo) 87.03.C - TC ORBITE (studio selettivo) 87.03.D - TC ORBITE SENZA E CON MDC (studio selettivo) 88.41.1 - ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI. Non associabile a ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.2) e ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.3)</p>
<p>TC distretto del collo</p>	<p>87.03.7 - TC DEL COLLO (ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale) 87.03.8 - TC DEL COLLO SENZA E CON MDC (ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale) 88.41.2 - ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI (88.41.1) e ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.3) 88.41.3 - ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a 88.41.1 e 88.41.2</p>
<p>TC distretto del torace</p>	<p>87.41 - TC DEL TORACE (polmoni, aorta toracica, trachee, esofago, sterno, coste, mediastino) 87.41.1 - TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino) 87.42.4 - TC CUORE. Non associabile a TC del cuore senza e con mdc (87.42.5) Diagnostica per immagini 87.42.5 - TC DEL CUORE SENZA E CON MDC. Non associabile a TC del cuore (87.42.4) e TC coronarografia (87.42.6) 87.42.6 - TC CORONAROGRAFIA. Non associabile a TC del cuore senza e con mdc (87.42.5) 88.43 - ANGIO TC DEL CIRCOLO POLMONARE 88.44.1 - ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.2) 88.01.2 - TC DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni 88.01.3 - TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni 88.01.4 - TC DELL' ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi 88.01.5 - TC DELL' ADDOME COMPLETO 88.01.6 - TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC 88.01.7 - TC FEGATO MULTIFASICA. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2)</p>
<p>TC distretto dell'addome-pelvi</p>	<p>88.01.8 - TC (CLISMA TC) TENUE (con enterocisli). Incluso: eventuale studio dell'addome extraintestinale. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2) e TC DELL' ADDOME INFERIORE (88.01.3). TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4) e TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2) e TC DELL' ADDOME INFERIORE (88.01.3). TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.5). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.6) 88.01.3 - TC UROGRAFIA. Incluso: eventuale studio dell'addome extraurinario. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE (88.01.1) e TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2). TC DELL' ADDOME INFERIORE (88.01.3). TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.5). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.6) 88.45 - ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI. Non associabile a ANGIO TC D' AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI (88.45.1) 88.45.1 - ANGIO TC D' AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI. Non associabile a ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI (88.45) e ANGIO TC DELL' AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.2) 88.47.1 - ANGIO TC DELL' AORTA ADDOMINALE. Non associabile a ANGIO TC DELL' AORTA TORACICA (88.44.1) e ANGIO TC DELL' AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.2) 88.47.2 - ANGIO TC DELL' AORTA ADDOMINALE. Non associabile a ANGIO TC DELL' AORTA TORACICA (88.44.1) e ANGIO TC DELL' AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.2) 88.47.3 - ANGIO TC D' AORTA ADDOMINALE E ARTI INFERIORI. Non associabile a ANGIO TC (ARTERIOSA E 88.47.3 VENOSA) DEGLI ARTI INFERIORI (88.48.1) e ANGIO TC DELL' AORTA ADDOMINALE (88.47.1). 88.38.5 - TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE</p>
<p>Procedure TC</p>	<p>88.38.A - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. Incluso: eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a TC DEL COLLO (87.03.7) e TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.B - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. Incluso: eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (87.41.1). TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.D - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a TC DEL COLLO SENZA E CON MDC (87.03.8) e TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.F - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2). TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.6) e ANGIO TC DELL' AORTA ADDOMINALE (88.47.1)</p>
<p>TC total Body</p>	<p>88.38.9 - TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA. Almeno tre distretti anatomici 88.38.H - ARTRO TC - Spalla o gomito o ginocchio 88.38.G - TC DELLA SPALLA. Non associabile a TC DEL BRACCIO (88.38.H) e TC DI SPALLA E BRACCIO (88.38.N) 88.38.H - TC DEL BRACCIO. Non associabile a TC DELLA SPALLA (88.38.G) e TC DI SPALLA E BRACCIO (88.38.N) 88.38.J - TC DEL GOMITO. Non associabile a TC DELL' AVAMBRACCIO (88.38.K) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO (88.38.P) 88.38.K - TC DELL' AVAMBRACCIO. Non associabile a TC DEL GOMITO (88.38.J) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO (88.38.P)</p>




<p>92.05.6 - SCINTIGRAFIA DEL MIDOLLO OSSEO GLOBALE CORPOREA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione 92.18.B - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON TRACCIANTI IMMUNOLOGICI O RECEPTORIALI. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione 92.16.1 - SCINTIGRAFIA LINFATICA E LINFOGHANDOLARE SEGMENTARIA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica 92.16.2 - SCINTIGRAFIA MAMMARIA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA 92.18.1 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA O DI FLOGOSI. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione 92.18.A - SCINTIGRAFIA CON LEUCOCITI RADIOMARCATI. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione 92.18.8 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON IODIO-131. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione</p>	<p>92.18.9 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON IODIO-131 con stimolazione farmacologica (l'isotopina alfa). Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione 92.19.8 - SCINTIGRAFIA SEGMENTARIA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA O DI FLOGOSI. Non associabile a 92.15.4, 92.16.2, 92.18.1 92.19.5 - ANGIOSINTIGRAFIA (ANGIOGRAFIA, VENOGRAFIA, RADIOCISTOGRAFICA) 92.11.6 - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CEREBRALE CON FDG 92.11.A - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CEREBRALE CON ALTRI RADIOFARMACI 92.05.7 - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) MIOCARDICA CON FDG 92.05.C - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) MIOCARDICA DI PERFUSIONE CON AMMONIAC 92.05.D - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) MIOCARDICA CON ALTRI RADIOFARMACI 92.05.L - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) MIOCARDICA DI PERFUSIONE A IMPULSO E DA STIMOLO: STUDIO DUALITATIVO. Incluso: test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a</p>	<p>92.18.C - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) GLOBALE CORPOREA CON FDG 92.18.D - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) GLOBALE CORPOREA CON ALTRI FARMACI. Incluso: eventuale indagine tomografica PET segmentaria a completamento della prestazione TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI CON MACCHINA IBRIDA PET/MR (senza mdc paramagnetico)</p>	<p>CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE DI PROCEDURE DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E PRESTAZIONI DEI QUADERNI DEL MINISTERO SALUTE</p>	<p>39.79 - EMBOLIZZAZIONE ENDOARTERIOSA ADDOMINALE 39.71 - EMBOLIZZAZIONE ANEURISMA ADDOMINALE 39.72 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONE A.V. 39.72 - EMBOLIZZAZIONE ANEURISMA CEREBRALE 39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIE BRONCHIALI 39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIE POLMONARI 39.79 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE A. V. POLMONARI 44.44 - EMBOLIZZAZIONE SANGUINAMENTO FEGATO—VIE BILIARI- PANCREAS 44.44 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIA SPLENICA 44.44 - EMBOLIZZAZIONE VASI SPLANCNICI 39.79 - EMBOLIZZAZIONE FEGATO ARTERIOSA 39.79 - EMBOLIZZAZIONE FEGATO VENOSA 44.44 - EMBOLIZZAZIONE PORTALE 44.44 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE RENALE 39.79 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE AV RENALI 44.44 - EMBOLIZZAZIONE VARI CI GASTROESOFAGEE 39.79 - EMBOLIZZAZIONE VARI CI GASTROESOFAGEE (ENDOVASCOLARE) 68.29 - EMBOLIZZAZIONE FIBROMA UTERINO 68.29 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI OVAIO 68.29-99.29 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE APPARATO GENITALE FEM. 83.98 - EMBOLIZZAZIONE TESSUTI MOLLI 39.72 - EMBOLIZZAZIONE CAROTIDE ESTERNA 39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA A. V. CAROTIDE ESTERNA 39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA CAROTIDO-CAVERNOSA 39.72 - EMBOLIZZAZIONE MENINGIOMA 39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA DURALE CEREBRALE 39.72 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONE A. V. CEREBRALE 39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE SPINOCRANIO 39.72 - EMBOLIZZAZIONE ANGIOMA SPINOCRANIO 39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE ENDOCRANIO 39.72 - EMBOLIZZAZIONE VASI INTRACRANICI 39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTI SUPERIORI 39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTI INFERIORI 39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI CERVICALI 39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI MIDOLLARI 39.79 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONI A. V. MIDOLLARI 39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE DURALI SPINALI 63.1-99.29 - SCLEROEMBOLETTAZIONE VARICOCELE SCROTALE 65.29-99.29 - SCLEROEMBOLETTAZIONE VARICOCELE PELVICO 39.72 - OCCLUSIONE VASI INTRACRANICI 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIE DIGESTIVE 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIE RENALI 39.50 - ANGIOPLASTICA VASI ANGINCI 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA SUCCILAVIA 00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA VERTEBRALE 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ANONIMA 00.64 - ANGIOPLASTICA ARTERIA BASILIARE 00.64 - ANGIOPLASTICA ARTERIE ESCRANICHE 00.62 - ANGIOPLASTICA ARTERIE INTRACRANICHE</p>
<p>Altre scintigrafie</p>	<p>PET e PET/TC dell'area cerebrale</p>	<p>PET e PET/TC del miocardio</p>	<p>PET e PET/TC total body</p>	<p>PET/RM</p>
<p>Embolizzazioni</p>				




Angioplastica e dilatazioni transluminali	<p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ARTO SUPERIORE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA FISTOLA DIALITICA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA FISTOLA AV CHIRURGICA</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA CAROTIDE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ILIACA</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA FEMORALE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA POPLITEA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA SOTTOGICCOLATA</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI SUPERIORI</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI INFERIORI</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA TORACE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ADDOME</p> <p>39.59 - RIVASCOLARIZZAZIONE PERIFERICA CON DEVICE DI TROMBOASPIRAZIONE</p> <p>42.92 - DILATAZIONE STENOSI ESOGAEA</p> <p>46.85 - DILATAZIONE STENOSI INTESTINALE</p> <p>58.60 - DILATAZIONE LIBETRA</p>
Fibrinolisi e trombectomia meccanica	<p>38.91 - POSIZIONAMENTO CATERE PER FIBRINOLISI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA ARTI INFERIORI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA ARTI SUPERIORI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA PULMONARE</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA RENALE</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA VASI SPLANCNICI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA INTRACRANICA</p> <p>99.19 - FIBRINOLISI ARTERIOSA SUPERSELETTIVA</p> <p>99.10 + 38.91 - FIBRINOLISI ARTERIE CEREBRALI</p> <p>99.10 + 38.93 - FIBRINOLISI VENE CEREBRALI</p> <p>TROMBECTOMIA MECCANICA ARTERIE CEREBRALI</p> <p>39.71 - ENDOPROTESI RICOPERTA AGRTA ADDOMINALE</p> <p>39.73 - ENDOPROTESI RICOPERTA AGRTA TORACICA</p> <p>39.79 - ENDOPROTESI RICOPERTA ARTERIE PERIFERICHE</p> <p>09.44 - ENDOPROTESI NASOLACRIMALE</p> <p>09.99 - RIMOZIONE ENDOPROTESI NASOLACRIMALE</p> <p>00.45 - ENDOPROTESI VENA CAVA</p> <p>59.8 - ENDOPROTESI URETERALE</p> <p>51.99 - ENDOPROTESI BILIARE PLASTICO</p> <p>51.99 - ENDOPROTESI BILIARE METALLICO</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA RENALE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA MESENTERICA</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA ILIACA</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE FEMORALE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI INTERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI SUPERIORI</p>
Il posizionamento di endoprotesi (STENT GRAFT)	<p>00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA VERTEBRALE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA SUCLAVIA</p> <p>00.63 - ENDOPROTESI ARTERIA CAROTIDE</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA BASILARE</p> <p>00.65 - ENDOPROTESI ARTERIA INTRACRANICA</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI VENOSO COLLO</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI SUPERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI INFERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO TORACE</p> <p>42.99 - ENDOPROTESI VENOSO ADDOME</p> <p>38.93 - POSIZIONAMENTO CATERE VENOSO CENTRALE</p> <p>39.99 - RECUPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE VENOSO</p> <p>39.99 - RECUPERO CATERE VENOSI E ARTERIOSI</p> <p>86.06 - POSIZIONAMENTO PORTH</p> <p>86.07 - RIMOZIONE PORTH O ALTRO CATERE TUNNELIZZATO</p> <p>38.71 - 88.51 - CAVOGRAFIA CON POSIZ. FILTRO CAVALE</p> <p>39.99 - RIMOZIONE FILTRO CAVALE</p> <p>88.65 + 38.93 - PRELIEVO VENOSO RENALE E CAVALE</p> <p>39.1 - TIPS</p> <p>39.49 - REVISIONE TIPS</p> <p>97.89 - RIMOZIONE CATERE O INTRODUTTORE</p> <p>38.91 - CATERISMO ARTERIOSO</p> <p>38.93 - CATERISMO VENOSO</p>
Procedure di radiologia interventistica	<p>99.25 + 50.94 - CHEMIOEMBOLIZZAZIONE HCC (EPATOCARCINOMA)</p> <p>99.25 + 50.94 - CHEMIOEMBOLIZZAZIONE METASTASI EPATICHE</p> <p>50.29 + 38.91 - TRATTAMENTO COMBINATO LESIONI EPATICHE RF E STOP FLOW</p> <p>50.24 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI FEGATO</p> <p>55.39 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI RENE</p>
Caterismo vascolare	



<p>Chemioembolizzazioni – Trattamenti termo-ablativi</p>	<p>60.61 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI PROSTATA 77.60 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI OSSE 32.29+ 87.41 - (TC) TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI POLMONE 50.24 + 99.85 - TERMOABLAZIONE NEOPLASIE EPATICHE 92.29 + 50.94 - RADIOEMBOLIZZAZIONE TUMORI EPATICI 50.94 - ALCOLIZZAZIONE PERCUTANEA FEGATO 99.29 + 06.98 - ALCOLIZZAZIONE NODULO PARATIROIDEO 55.92 + 87.71 - TC ASPIRAZIONE PERCUTANEA CISTI RENALE 55.96 - SCLEROTIZZAZIONE CISTI RENALE 99.25 - CHEMOINFUSIONE ARTERIE PUDENDE 99.25 - CHEMOINFUSIONE SCHELETRO 99.25 - CHEMOINFUSIONE TESSUTI MOLLI 38.91 - CHEMOINFUSIONE SELETTIVA TUMORI CEREBRALI 38.91 - POSIZIONAMENTO CATERE PER CHEMOINFUSIONE 54.91 - POSIZIONAMENTO CATERE DI DENVER 30.92 - SCLEROSI VENOSA</p>
<p>Procedure interventistiche sulla colonna vertebrale</p>	<p>81.65 - VERTEBROPLASTICA 81.66 - CIROPLASTICA 77.49 - BIOPSIA OSSA O VERTEBRALE 80.59 - OZONO TERAPIA INTRADISCALE 80.52 - CHEMOIUCLEOLISI 80.59 - NUCLEOTOMIA PERCUTANEA (TC - RX) 87.51 - COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA 33.93 - DRENAGGIO ASCESSO POLMONARE 33.93 + 88.73/87.41 - DRENAGGIO ASCESSO POLMONARE ECOGUIDATO/TC 96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO ASCESSO POLMONARE 34.1 - DRENAGGIO ASCESSO MEDIASTINICO 88.73/87.41 - DRENAGGIO ASCESSO MEDIASTINICO ECOGUIDATO/TC 96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO ASCESSO MEDIASTINICO 54.91/88.01 - DRENAGGIO PERCUTANEO ADDOMINALE TC-GUIDATO 54.99 - CONTROLLO DRENAGGIO ADDOMINALE 54.91 - DRENAGGIO FEGATO - VIE BILIARI - PANCREAS - MILZA 88.76/88.01 - DRENAGGIO FEGATO - VIE BILIARI - PANCREAS - MILZA - ECO/TC 54.99 - CONTROLLO DRENAGGIO ADDOME SUPERIORE 54.91 - DRENAGGIO FISTOLE ENTERICHE 51.98 - DRENAGGIO BILIARE TRANSEPATICO 51.98 - CONTROLLO DRENAGGIO BILIARE 51.81 - BILIOPLASTICA - PAPILOPLASTICA 51.98 + 51.96 - DRENAGGIO BILIARE CON RIMOZIONE CALCOLI 52.01 - DRENAGGIO CISTI PANCREATICA 96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO PSEUDOCISTI 54/88.01 - DRENAGGIO RETROPERITONEALE TC GUIDATO 96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO CISTI RENALE 50.92 - DRENAGGIO ASCESSI PERIRENALI 88.75/88.71 - DRENAGGIO ASCESSI PERIRENALI ECO/TC 96.58 - CONTROLLO ASCESSI PERIRENALI 46.32 - DIGIUNOSTOMIA PERCUTANEA 51.03 - COLECISTOSTOMIA PERCUTANEA 43.19 - GASTROSTOMIA PERCUTANEA (PEG) 43.11 - GASTROSTOMIA PERCUTANEA PER DECOMPRESIONE O ALIMENT. 54.91 - CECOSTOMIA PERCUTANEA PER DRENAGGIO PERCUTANEO 87.75 - PIELOGRAFIA PERCUTANEA 87.75 - PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA 55.03 - PIELOSTOMIA 96.45 - CONTROLLO NEFROSTOMIA 55.93 - SOSTITUZIONE NEFROSTOMIA 59.8 - ENDOPROTESI PLASTICHE URINARIE 56.91 - URETEROPLASTICA PERCUTANEA E TRANSLUMINALE 58.6 - URETEROPLASTICA TRANSLUMINALE</p>
<p>Drenaggi percutanei</p>	<p>50.11 - BIOPSIA PERCUTANEA EPATICA 35.26 - BIOPSIA PERCUTANEA POLMONARE 85.21 - BIOPSIA TESSUTI MOLLI 54.24 - BIOPSIA MASSA ENDOODDOMINALE 52.11 - BIOPSIA PANCREATICA 55.23 - BIOPSIA RENALE 55.23 - BIOPSIA RETROPERITONEALE 85.11 - AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA (INCLUSO VALUTAZIONE ADEGUATEZZA PRELIEVO) (chirurgia) 85.11.2 - AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA IN STEREOTASSI (chirurgia) 85.11.4 - BIOPSIA (PERCUTANEA) MAMMARIA "VACUUM ASSISTED" IN STEREOTASSI (chirurgia) 85.11.5 - BIOPSIA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT (chirurgia) 85.11.7 - BIOPSIA STEROTASSICA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT (chirurgia) 85.11.9 - BIOPSIA MAMMELLA CON RETROASPIRAZIONE (chirurgia)</p>
<p>Biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia</p>	<p></p>




	<p>77.40 - BIOPSIA DELL'OSSE IN SEDE NON SPECIFICATA (ortopedia)</p> <p>80.30 - BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI, SEDE NON SPECIFICATA. ESCLUSO BIOPSIA ANCA (ortopedia)</p> <p>83.21 - BIOPSIA TESSUTI MOLLI/MUSCOLI. ESCLUSO 86.11 (ortopedia)</p> <p>00.23 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI PERIFERICI</p> <p>00.24 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI CORONARICI</p> <p>00.25 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI RENALI</p> <p>00.28 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DI ALTRI VASI SPECIFICATI</p> <p>86.01 - PUNTURA PERCUTANEA CLUTE E SOTTOCLUTE</p> <p>89.61 - MISURAZIONE PRESSIONE INTRAARTERIOSA</p> <p>89.62 - MISURAZIONE PRESSIONE ENDOVENOSA</p> <p>66.99 - DISOSTRUZIONE TUBARICA</p> <p>83.98 INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL'INTERNO TESSUTI MOLLI (ortopedia)</p>
Altre procedure di radiologia interventistica	<p>CONTROLLO FLUOROSCOPICO DURANTE INTERVENTO IN SALA OPERATORIA</p> <p>CONTROLLO RADIOGRAFICO DURANTE INTERVENTO IN SALA OPERATORIA</p> <p>CORONAROGRAFIA</p> <p>PTCA</p> <p>ITAVI</p> <p>STUDI ELETTROFISIOLOGICI CARDIACI</p> <p>ABLAZIONE CARDIACA</p> <p>37.79.1 - IMPIANTO LOOP RECORDER (Cardiologia)</p> <p>37.79.1 - IMPIANTO LOOP RECORDER (Cardiologia)</p> <p>37.85 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA SINGOLA FREQUENZA DI RISPOSTA NON SPECIFICATA (Cardiologia)</p> <p>37.86 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA SINGOLA FREQUENZA DI RISPOSTA (Cardiologia)</p> <p>37.87 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA DOPPIA (Cardiologia)</p> <p>38.97 - POSIZIONAMENTO CATERETE VENOSO ENTRALE O DOPPIO CATERETE GIUGULARE O FEMORALE (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)</p> <p>38.97.1 - INSERZIONE DI CATERETE VENOSO ENTRALE CON ACCESSO CHIRURGICO (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)</p> <p>38.97.2 - INSERZIONE DI CATERETE VENOSO ENTRALE PER VIA PERCUTANEA (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)</p> <p>39.92.2 - INIEZIONE INTRAVENOSA ECO/FLEBOGUIDATA DI SOSTANZE SCLEROSANTI - ESCLUSO ALCOUZZAZIONE (Oncologia e vascolare)</p> <p>EVAR</p> <p>TEVAR</p> <p>PTA E STENTING CAROTIDEO</p> <p>39.99.3 - DISOSTRUZIONE DI CATERETE VENOSO CENTRALE O DI DOPPIO CATERETE GIUGULARE O FEMORALE (Neftrologia)</p> <p>54.93 - POSIZIONAMENTO CATERETE PERMANENTE PER DIALISI PERITONEALE (Neftrologia)</p> <p>54.93.1 - REVISIONE DI CATERETE PERITONEALE (Neftrologia)</p> <p>97.82 - RIMOZIONE DISPOSITIVO DRENAGGIO PERITONEALE</p> <p>55.03 - NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE (Urologia)</p> <p>55.93 - SOSTITUZIONE DI CATERETE NEFROSTOMICO (Urologia)</p> <p>57.17 - CISTOSTOMIA PERCUTANEA (Urologia)</p>
Procedure chirurgiche	<p>Ortopantomografia</p> <p>CPRE</p>
Procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare	<p>Altre Procedure</p>
Procedure odontoiatriche	
Procedure gastroenterologiche	



Dati e informazioni che gli esercenti devono trasmettere alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del presente decreto. Le informazioni per il rilevamento dosimetrico devono riferirsi ad ogni singola apparecchiatura.

Informazioni di carattere generale dell'esercente	
Dato da rilevare	Descrizione
Regione	Regione territorialmente competente che sta effettuando la trasmissione.
Periodo di Riferimento (dal/al)	Periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati.
Codice Azienda Sanitaria	Indicare il codice che identifica l'azienda sanitaria (Azienda sanitaria locale o equiparata, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico anche se trasformato in fondazione, Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN).
Codice Tipologia Struttura	Tipologia di struttura sanitaria in cui è localizzata l'apparecchiatura.
Codice Struttura	Codice della struttura sanitaria in cui è localizzata l'apparecchiatura.
Denominazione Unità Organizzativa	Denominazione dell'Unità Organizzativa in cui è localizzata l'apparecchiatura, indicando se utilizzata in modo esclusivo o parziale per le attività in urgenza del pronto soccorso.
Informazioni di carattere generale delle apparecchiature	
Tecnologia Apparecchiatura	Tecnologia dell'apparecchiatura oggetto di rilevazione.
Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici	Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009.
Fabbricante	Denominazione del fabbricante dell'apparecchiatura.
Nome commerciale e Modello	Denominazione e modello assegnati dal fabbricante all'apparecchiatura.
Anno di installazione	Indicare l'anno di installazione.
Numero seriale	Numero identificativo dell'apparecchiatura attribuito dal produttore.
Numero di inventario	Numero di inventario che identifica in modo univoco l'apparecchiatura con riferimento alla Regione – Struttura Sanitaria.
Apparecchiatura fissa o portatile	Indicare se l'apparecchiatura è a installazione fissa o portatile.
Data di collaudo	Data in cui sono state completate le attività di accettazione e collaudo.
Data di aggiornamento	Data in cui è stato completato un intervento di aggiornamento che consente all'apparecchiatura di ampliare o aggiornare la gamma di prestazioni erogabili.
Data di dismissione/fuori uso	Data di dismissione/fuori uso dell'apparecchiatura. Da valorizzare in caso di apparecchiatura definitivamente dismessa per la struttura di riferimento.
Conformità completa allo standard DICOM	Indicare la conformità completa dei software di workstation di post elaborazione allo standard DICOM.
Software per la riduzione della dose	Indicare la presenza di un software per la riduzione della dose.
Sistema di monitoraggio della dose	Indicare se si dispone di un sistema software di monitoraggio e gestione del dato dosimetrico.



Informazioni per il rilevamento dosimetrico	
Numero complessivo delle indagini o dei trattamenti effettuati	Riportare il numero complessivo delle indagini o dei trattamenti effettuate per ogni sotto-categoria di procedura come definita nell'art. 3 comma 2 e trasmessa dall'esercente.
Radiofarmaco somministrato	Riportare il radiofarmaco somministrato in procedure di medicina nucleare diagnostica.
Valore medio dell'indicatore dosimetrico	Riportare il valore medio dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Mediana dell'indicatore dosimetrico	Riportare il valore mediano dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Primo quartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il primo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Terzo quartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il terzo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Scarto interquartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare lo scarto interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il 95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Genere Anagrafico	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall'esercente devono essere suddivisi per genere anagrafico.
Fasce di età	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall'esercente devono essere suddivisi per le fasce di età indicate nell'articolo 5 comma 1.

23A06869

